



COMUNE DI FRAGAGNANO

Provincia di Taranto

AREA TECNICA

URBANISTICA – EDILIZIA - TERRITORIO

Tel.: 099-9561884 Fax: 099-9564117

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 Fragagnano

C.F.: 80009890734 - P.IVA: 01042380731

e-mail: ufficiotecnico@comune.fragagnano.ta.it PEC: utc@pec.comune.fragagnano.ta.it

REGIONE PUGLIA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Circolare esplicativa del 15.07.2010 - D.P.R. n. 380/01 ss.mm.ii. art. 65, 67, 93, 94, 98, 100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa.

PREMESSE

In data 03.06.2010 la Giunta Regionale ha approvato la Delibera n° 1309, pubblicata sul BURP n° 104 del 16/06/2010, contenente “Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa, in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi”.

Nel medesimo atto viene precisato il percorso amministrativo relativo al deposito di progetti di costruzioni in zona sismica, legando lo stesso agli art. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/01 ss.mm.ii., assumendo che le previgenti disposizioni di cui al Titolo XI, art. 62, della Legge Regionale n° 27/85, così come fatte salve dall’art. 27 della L.R. n° 13/01 devono ritenersi di fatto superate alla luce delle intervenute norme di carattere regolamentare e legislativo contenute nel D.P.R. 380/01.

Quanto sopra evidenzia la necessità, tenuto conto del trasferimento delle funzioni “de quibus” al Sistema delle Autonomie Locali, di fornire alle Province e ai Comuni territorialmente interessate, ulteriore strumento riepilogativo dei vari adempimenti da porre in essere da parte dell’utenza e degli Uffici preposti delle suddette Amministrazioni Locali.

Con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008, i progetti strutturali di interventi edilizi, per le quattro Zone Sismiche, devono essere chiaramente identificati in una delle quattro classi riportate al punto 2.4.2 delle citate Norme che per opportunità vengono richiamate nell’Allegato 2 del presente atto.

1) Progetti di costruzioni in Zone Sismiche 1 e 2 nonché, Progetti di edifici di interesse strategico e sensibili nelle Zone Sismiche 3 e 4.

Per progetti di qualsiasi tipo di costruzione, da realizzarsi in Comuni ricadenti nelle zone sismiche classificate ad alta e media sismicità (zone 1 e 2), vige il regime autorizzativo di cui all’art. 94 del citato D.P.R. 380/01, che prevede l’esame preventivo dei contenuti tecnici delle progettazioni strutturali, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti.

Dal 1° gennaio 2011 i progetti, il cui contenuto minimo è riportato nella check list dell’Allegato 1, devono essere depositati in duplice copia agli Uffici dei Comuni territorialmente competenti, ovvero, ove costituiti, presso gli Sportelli Unici Comunali, che provvederanno a trasmetterli agli Uffici Provinciali competenti per i successivi adempimenti.

Effettuato il controllo con esito positivo, l’Ufficio preposto della Provincia competente per territorio, per il tramite degli Uffici Comunali ovvero, ove costituiti, gli Sportelli Unici Comunali, rilasceranno l’atto

autorizzativo, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n° 380/01, che sarà trasmesso con l'allegato progetto, al committente dell'attività edilizia.

L'acquisizione dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire, di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01, o all'inizio dei lavori, in caso di Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 22 dello stesso D.P.R.

Analoga procedura (regime autorizzativo di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/01) deve essere seguita per i progetti, da realizzarsi nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4), relativamente ai soli "Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile", nonché per gli "Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" (Elenchi "A" e "B" dell'Allegato 2 della D.G.R. n° 153/04 pubblicata sul B.U.R.P. n° 33 del 18.03.2004).

2) Progetti di costruzioni in Zone Sismiche 3 e 4

Nelle zone sismiche classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4), vige il regime di cui all'art. 93 del citato D.P.R. che prevede che, chiunque intenda procedere ad attività edilizia è tenuto a darne preavviso scritto, prima dell'inizio dei lavori, al competente Ufficio Comunale, ovvero, allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, ove costituito, allegando in duplice copia il relativo progetto il cui contenuto minimo è riportato nell'elenco dell'Allegato 1 del presente atto; la comunicazione dovrà contenere l'elenco analitico degli elaborati tecnici e degli atti amministrativi del progetto.

Contestualmente, il citato Ufficio rilascerà copia vistata degli Atti Amministrativi di cui al punto a) dell'Allegato 1.

Successivamente, l'Ufficio Provinciale competente, procederà senza valutazione dei contenuti tecnici, alla sola verifica della completezza degli atti tecnici ed amministrativi prodotti, in adempimento a quanto disposto al punto 3 dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/01, eventualmente richiedendo integrazioni in caso di carenze, trasmettendo al committente dell'attività edilizia e, per conoscenza, al competente Ufficio Comunale, ovvero, allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, ove costituito, l'attestazione di avvenuto deposito unitamente ad una copia vistata del progetto depositato.

La conformità della progettazione strutturale alle NTC è ascritta, ognuno per le proprie competenze, al committente ed ai tecnici interessati (progettista strutturale, geologo, direttore dei lavori e collaudatore statico).

3) Sopraelevazioni nelle ZONE SISMICHE 3 e 4

In ossequio a quanto prescritto all'art. 90 del D.P.R. n° 380/01, l'Ufficio Provinciale preposto, anche nei casi di interventi strutturali di "sopraelevazione" ricadenti nelle zone sismiche classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4), dovrà verificare che la progettazione sia conforme alle N.T.C. vigenti, rilasciando l'atto autorizzativo che sarà trasmesso, per il tramite del competente Ufficio Comunale, ovvero dello Sportello Unico per l'Edilizia, ove costituito, al committente dell'attività edilizia.

L'acquisizione dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire, di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01.

L'attività di controllo esercitata dagli Uffici Provinciali preposti è finalizzata a certificare il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

4) Progetti in Sanatoria

In caso di progetti in sanatoria in tutte le 4 zone sismiche, a conclusione della procedura descritta agli artt. 98, comma 3, e 100, si applica il regime autorizzativo di cui all'art. 94 del citato D.P.R. che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio.

Effettuato tale controllo con esito positivo, gli Uffici Tecnici Provinciali preposti rilasceranno, per il tramite dell'Ufficio comunale competente per territorio, ovvero dello Sportello Unico, ove costituito, l'atto autorizzativo che sarà trasmesso al committente dell'attività edilizia.

L'acquisizione dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria.

5) Deposito Relazione a Strutture Ultimate

La relazione a struttura ultimata di cui all'art. 65 comma 6 del D.P.R. n° 380/01, dovrà essere depositata in triplice copia presso il competente Ufficio comunale, ovvero allo Sportello Unico per l'Edilizia, ove costituito, che restituirà al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della stessa con il visto dell'avvenuto deposito.

Il medesimo Ufficio Comunale provvederà a trasmettere una copia di tale relazione al competente Ufficio Provinciale per gli adempimenti conseguenti.

La relazione a struttura ultimata dovrà contenere la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Direttore dei Lavori di seguito riportata: "Le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato, con l'osservanza delle Norme e prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e secondo le buone regole dell'arte."

Per le opere non soggette agli adempimenti previsti all'art. 65 del D.P.R. n° 380/01, la Relazione a strutture ultimate è sostituita con comunicazione di fine lavori a firma del Direttore dei Lavori che dovrà riportare in calce la Dichiarazione di Conformità di cui al comma precedente ed essere depositata con le stesse procedure previste al presente paragrafo.

6) Deposito di certificati di collaudo statico di costruzioni realizzati in Zone Sismiche 1 e 2 nonché di edifici di interesse strategico e sensibili realizzati nelle Zone Sismiche 3 e 4

I Certificati di Collaudo Statico di cui all'art. 67 del D.P.R. n° 380/01, relativi a tutte le costruzioni realizzate nelle zone sismiche classificate ad alta e media sismicità (zone 1 e 2), nonché di edifici di interesse strategico e sensibili realizzati nelle Zone classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4), dovranno essere depositati in triplice copia presso l'Ufficio comunale competente per territorio, ovvero allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, ove costituito.

I citati Uffici provvederanno a trasmettere due copie di tale certificato al competente Ufficio Provinciale che provvederà, fatte le relative verifiche, al rilascio del certificato di conformità di quanto realizzato al progetto autorizzato.

La restituzione al collaudatore della copia in bollo del certificato di collaudo statico, con allegato il certificato di conformità, avverrà per il tramite dello Sportello Unico.

7) Deposito Certificato di Collaudo Statico nelle Zone Sismiche 3 e 4

Il Certificato di Collaudo Statico di cui all'art. 67 del D.P.R. n° 380/01, nelle zone sismiche classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4), dovrà essere depositato in triplice copia presso l'Ufficio comunale competente per territorio, ovvero, allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, ove costituito, che restituirà al collaudatore, all'atto stesso della presentazione, la copia in bollo dello stesso con il visto dell'avvenuto deposito.

Il medesimo Ufficio Comunale provvederà a trasmettere una copia di tale certificato al competente Ufficio Tecnico Provinciale per gli adempimenti conseguenti.

Disposizioni di carattere transitorio

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 771 del 29/06/2010 (BURP n° 113 dell'1/07/2010) è stata differita al 1° gennaio 2011 la decorrenza dell'esercizio delle suddette funzioni in capo al Sistema delle AA.LL. (Province e Comuni).

Si precisa pertanto che, relativamente agli interventi edilizi per i quali alla data del 31 dicembre 2010 le procedure risultano ancora in corso e non definitivamente concluse, le stesse, saranno portate a compimento, secondo le medesime modalità richiamate nel presente atto, dagli Uffici di coordinamento delle strutture tecniche provinciali del Servizio regionale LL.PP., presso le quali gli atti tecnici ed amministrativi connessi rimarranno archiviati.

Il Funzionario Responsabile
della A.P. "Referente rischio sismico"
ing. Angelo Lobefaro

Il Dirigente del Servizio LL.PP.
e ad interim dell'Ufficio Sismico e geologico
ing. Francesco Bitetto